



**COMUNE DI CASALVOLONE**  
**Provincia di Novara**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO**  
**DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE,**  
**DEGLI AMMINISTRATORI**  
**E DEL PERSONALE INCARICATO**  
**AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, L. N. 311/2004**

**Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 03/02/2025**

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL  
PERSONALE DIPENDENTE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE  
INCARICATO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, L. N. 311/2004**

---

**Art. 1 - Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese sostenute dagli Amministratori comunali e dal personale dipendente per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nell'interesse dell'amministrazione comunale.
2. Il presente regolamento, ai sensi del parere ARAN RAL-1246 e della del. sez. regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti 19 settembre 2019, n. 59, si estende anche al personale incaricato ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004.
3. In applicazione dell'art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è consentito da parte dei dipendenti comunali, l'utilizzo del mezzo proprio, per missioni e trasferte autorizzate, alle condizioni contenute nel presente Regolamento.

**Art. 2 - Assegnazione e uso dei veicoli**

1. L'autovettura di servizio di proprietà dell'Ente può essere utilizzata:
  - a) dal personale dipendente: esclusivamente per le necessità del servizio;
  - b) dagli amministratori: esclusivamente per attività istituzionali.

**Art. 3 - Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio**

1. Il dipendente o l'amministratore possono essere autorizzati, rispettivamente, dal Segretario Comunale ovvero dal Sindaco, all'uso del mezzo proprio solo qualora non sia disponibile un mezzo di servizio dell'amministrazione comunale e ciò determini un risparmio di spesa a causa:
  - del più efficace espletamento dell'attività,
  - di un più rapido rientro in servizio,
  - di riduzioni nel pernottamento,
  - dell'espletamento di un maggior numero di interventi,
  - della riduzione del tempo lavoro necessario a raggiungere la località per effetto dei vincoli degli orari dei mezzi pubblici,
  - di minori costi effettivi rispetto all'analogo viaggio effettuato con mezzi pubblici qualora per raggiungere la località di destinazione sia necessario ricorrere a più mezzi pubblici,
  - del fatto che con un unico mezzo siano trasportate più persone per ciascuna delle quali era necessario acquisire i titoli di viaggio.
2. Qualora sia il Sindaco a doversi recare in missione non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo di presentare una dichiarazione sulla durata e la finalità della missione.
3. Qualora sia un assessore e/o un consigliere a doversi recare in missione l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.
4. I dipendenti che prestano attività lavorativa ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, si considerano autorizzati alla stregua degli altri dipendenti dell'ente, previa attestazione della presenza in servizio rilevata elettronicamente mediante l'apposito dispositivo.

**Art. 4 - Uso del mezzo di trasporto**

1. I dipendenti e gli Amministratori comunali, preventivamente autorizzati ai sensi del precedente art. 3, possono fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - quando non risultano disponibili mezzi di proprietà comunale;
  - quando l'uso del mezzo proprio risulti per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico sia in termini economici sia organizzativi come di seguito specificato:

- a) gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
- b) il luogo della trasferta non è, o è difficilmente raggiungibile, con il mezzo pubblico;
- c) in caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio, comportando un sensibile risparmio di spesa.

#### **Art. 5 - Rimborso spese di viaggio**

1. Al dipendente e all'Amministratore in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:

a) uso del mezzo pubblico:

- rimborso del costo del biglietto;

b) uso del mezzo di proprietà comunale:

- rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale;

- rimborso del parcheggio e custodia del mezzo.

c) uso del mezzo proprio:

- rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale;

- rimborso del parcheggio e custodia del mezzo;

- rimborso del carburante in misura pari a 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso.

d) ai dipendenti che prestano attività lavorativa ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 sarà rimborsato dall'Ente utilizzatore solo il carburante in misura pari a 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso.

#### **Art. 6 - Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

#### **Art. 7 – Abrogazioni e norme transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti, limitatamente alle parti compatibili e non derogate dallo stesso Regolamento.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, inderogabili e contrastanti con lo stesso. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa vigente.

#### **Art. 8- Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza immediata.